



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 01/06/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 24 maggio 2005, n. 167

Artt. 2 e 18 della L.R. n. 11 del 01/08/2003 "Nuova disciplina del commercio" Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 11 - Inclusione del Comune di Bari nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo 30/03/2001, n. 165;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa - Direttive alle strutture organizzative regionali";

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II, si evidenzia quanto segue:

La L.R. 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio", all'art. 2, lett. d) stabilisce che, con successivo provvedimento attuativo, si provvederà alla definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e di città d'arte di cui all'articolo 18.

Con Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n.11 sono stati individuati i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte in cui, ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2003, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura anche in deroga dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

Il Comune di Bari, con note prott. n. 119928 del 17/05/2005 e n. 124393 del 20/05/2005 ha richiesto l'iscrizione nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte, secondo le modalità previste al comma 3 dell'art. del Reg. Reg. n.11/2004;

In particolare, il Comune, ha raggiunto l'accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo maggiormente rappresentative a livello regionale e dei lavoratori dipendenti, per la richiesta di riconoscimento di "città ad economia turistica" e "città d'arte", nonché per le determinazioni in merito agli orari degli esercizi commerciali.

A tal fine ha trasmesso i dati della popolazione residente e della superficie territoriale, i dati statistici relativi agli arrivi e presenze, riferiti all'anno 2004, forniti dall'Agenzia di Promozione Turistica di Bari, a cui sono stati aggiunti i dati relativi al movimento passeggeri e quello dei croceristi presso il porto di Bari, i dati relativi alle strutture ricettive ed il calendario delle deroghe agli obblighi di chiusura domenicale.

Il Comune di Bari ha anche illustrato alcuni requisiti, che qui di seguito si elencano, previsti dall'art. 3 del Regolamento Reg. n.11/2004, ai fini del riconoscimento di città d'arte:

1. insieme di edifici, complessi monumentali, nonché, opere d'arte, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della L. 6/07/2002 n.137 e D.L.vo n.42/2004,

2. presenza di numerosi musei, aperti al pubblico almeno otto mesi l'anno (si citano ad esempio: il Museo Archeologico provinciale, il Museo della Basilica di San Nicola, il Museo della Cattedrale di San Sabino, la Pinacoteca Provinciale);
3. offerta di servizi culturali (Biblioteca nazionale, Archivio di Stato....)
4. numerose attività culturali, svolte con il patrocinio della Regione, Provincia e del Comune.

Dall'esame di tutta la documentazione, acclarata agli atti del Settore, si evince che i parametri riferiti alla domanda e all'offerta turistica sono uguali o superiori al parametro indicato nel Regolamento. Inoltre, sono stati documentati più dei tre requisiti richiesti dal menzionato Regolamento per il riconoscimento di città d'arte.

Tutto ciò premesso, si propone di riconoscere il Comune di Bari, quale località ad economia turistica e città d'arte e di inserirlo nel relativo elenco regionale.

ADEMPIMENTI Contabili

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente dell'Ufficio II

Dott.ssa Marta Lisi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile;

richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità d'esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
- di iscrivere il Comune di Bari, quale località turistica e città d'arte nel registro regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte, istituito con determinazione del Dirigente del Settore Commercio 7 marzo 2005, n. 87;
- di indicare che l'intero territorio comunale è interessato dai flussi turistici nel periodo giugno/settembre e che nello stesso periodo è possibile derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per complessive n. 17 giornate;
- di stabilire che ogni tre anni la Regione può richiedere al Comune la verifica del mantenimento dei parametri di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Reg. n.11/2003;
- di stabilire che il Comune è tenuto a trasmettere al Settore Commercio, eventuali provvedimenti di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.R. n.11/2003;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino della Regione Puglia ai sensi della L.R.n.13/94;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, secondo la normativa in vigore, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998;
- di trasmettere un originale del presente provvedimento, completo d'attestazione d'avvenuta

pubblicazione all'Albo, alla Segreteria della G.R. e l'altro depositato nella raccolta dei provvedimenti dirigenziali del Settore Commercio.

Il Dirigente di Settore
Dott. Pietro Trabace
